



COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Provincia di Udine

R E G O L A M E N T O
C O M U N A L E
D I
P O L I Z I A M O R T U A R I A

Allegato alla deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 28.09.2001

Il Comitato regionale di controllo nella seduta n. 43 del 29/10/2001 - Prot. n. 2001/0031574 - ha preso atto della mancanza di vizi di legittimità dell'atto C.C. 58/2001 di modifica al Regolamento di Polizia mortuaria approvato con deliberazione C.C. 36/2001 (ravvisata immune da vizi di legittimità nella seduta n.35 del 03/09/2001 – Prot. n. 2001/26845-2001/0029278 – Reg. Co.Re.Co. 3789 – a seguito risposta ad ordinanza istruttoria del 02/08/2001 – Prot. n. 2001/26845 – 2001/0028059).

TITOLO I

CIMITERI COMUNALI E DESTINAZIONE D'USO DEI SUOLI

Art. 1 - Elenco dei cimiteri comunali

I cimiteri che il presente regolamento intende disciplinare sono quelli di esclusiva appartenenza al demanio del Comune, esistenti nel capoluogo per Bressa e Campoformido e nella frazione di Basaldella anche per Villa Primavera.

Il Comune provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri sopracitati ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n° 1265.

Art. 2 - Ammissione nel Cimitero

All'interno dei cimiteri devono quindi essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse la residenza,
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita (al momento della morte) , la propria residenza,
- c) i cadaveri delle persone che, precedentemente residenti nel Comune, avevano cambiato la residenza esclusivamente per motivi di accoglimento in strutture di ospitalità site in diverso comune,
- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso,
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento dei cui all'art. 7 del D.P.R. n° 285/1990,
- f) i resti mortali o le ceneri delle persone sopraelencate,
- g) in particolari ed eccezionali circostanze assunte a base di un provvedimento motivato del Sindaco, cadaveri, resti mortali o le ceneri di persone, fuori dai casi sopraelencati.

Il Sindaco si dovrà comunque attenere alle seguenti linee di indirizzo:

- dovrà prioritariamente essere garantito il servizio con riguardo alla fattispecie di cui alle precedenti lett. a), b) c), e) e f);
 - dovrà trattarsi di salme di persone che hanno risieduto per un significativo periodo della loro vita nel Comune di Campoformido;
 - oppure, dovrà trattarsi di persone che hanno il coniuge, o parenti o affini di grado molto prossimo residenti nel Comune, o tumulati o inumati nello stesso cimitero;
- oppure, dovrà trattarsi di persone che nella loro vita si sono particolarmente distinte per aver dato lustro o benefici alla comunità cittadina.

Art. 3 - Destinazione d'uso del suolo cimiteriale - Piano Regolatore Cimiteriale

Il Piano Regolatore Cimiteriale prevede la destinazione d'uso dei cimiteri. La planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 delimita i cimiteri nei seguenti reparti:

- a) campi di inumazione ("campo comune");
- b) tumulazioni individuali (loculi);
- c) tumulazioni per famiglie o collettività;
- d) aree per costruzione tombe di famiglia o collettività;
- e) cellette ossario;
- f) ossario comune;
- g) cellette cinerarie;
- h) cinerario comune;
- i) zona per insediamenti essenziali alla funzionalità del cimitero.

Art. 4 - Campi di inumazione - "Campo comune"

1) I campi di inumazione - (campo comune) - sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità all'altra di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità; tali campi sono distinti con dei cippi recanti un carattere alfabetico.

2) I campi sono destinati alla sepoltura di salme col sistema ad inumazione, che dovrà essere eseguita a norma del Capo XIV delle disposizioni del D.P.R. 10.09.1990 n° 285 art. 68 e 75 ed alla Circolare del Ministero della Sanità 24.05.1993 n° 24 e solo quindi per rotazione; non è ammessa la sepoltura di salme in campi diversi da quello in corso di utilizzazione. Eventuali spazi lasciati liberi da esumazioni fuori rotazione ordinaria non potranno essere utilizzati.

3) In ogni fossa potrà seppellirsi una sola salma, fatto salvo il caso di madre e figlio morti all'atto del parto.

4) Si potrà peraltro inumare nelle sepolture in campo comune, sotto la lapide appena sotto il piano di campagna una o più cassette in zinco con caratteristiche di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90 contenenti i resti di un congiunto del defunto ivi inumato.

Art. 5 - Collocamento e caratteristiche dei manufatti sui campi d'inumazione comuni

1) Ogni fossa nel campo comune di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, data di nascita e di morte del defunto; tale cippo potrà essere sostituito, a richiesta dei familiari e su autorizzazione del Comune, da croci, monumenti o altra orizzontale (lapide) in pietra o marmo; la lapide definitiva potrà essere posta in opera, trascorso un periodo di almeno sei mesi dalla data del decesso; per le caratteristiche costruttive e relative dimensioni si rimanda all'art. 31 del Titolo IV del presente Regolamento.

I congiunti del defunto avranno facoltà di far apporre, dopo il primo mese dall'inumazione, un riquadro provvisorio avente dimensioni, allineamenti e quote del manufatto definitivo.

2) L'installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro dei manufatti di cui al precedente punto 1), nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

3) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti il Responsabile del servizio provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 285/90.

Art. 6 - Sepolture private

1) Le sepolture private in concessione sono:

a) Aree destinate alla costruzione di manufatti per le sepolture private a tumulazione anche per famiglie e collettività, concesse per la durata di anni 99 dalla data di stipula dell'atto concessorio;

b) Tumulazioni individuali (loculi colombari) concesse per la durata di anni 50 dalla data di stipula dell'atto concessorio o, se precedente, dalla data della tumulazione;

c) Tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di anni 99 dalla data di stipula dell'atto concessorio o, se precedente, dalla data di tumulazione delle prima salma.

d) Ossari per la raccolta, in apposite cassette, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie concesse per la durata di anni 50 dalla data di stipula dell'atto concessorio o, se precedente, di utilizzo;

e) Cellette per la conservazione di urne cinerarie per la durata di anni 50 dalla data di stipula dell'atto concessorio o, se precedente, di utilizzo;

f) Sepolture private in concessione a tempo indeterminato (perpetue) assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n° 803;

2) Le concessioni di cui al precedente comma, possono essere rinnovate, a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, da effettuarsi prima della scadenza, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo può essere concesso salvo che vi ostino motivi di necessità o di interesse pubblico.

3) La concessione di aree, tombe, loculi, ossari, ecc. deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario. La titolarità della stessa non potrà essere ceduta, venduta o affittata dal concessionario, pena la decadenza della stessa.

Per quanto riguarda le modalità di concessione delle predette aree o manufatti cimiteriali, e quant'altro, si rimanda al Titolo III del presente regolamento.

Art. 7 - Insedimenti essenziali al funzionamento dei cimiteri

Ogni cimitero deve essere dotato di:

- a) muro di cinta,
- b) locale adibito a camera mortuaria,
- c) servizi igienici per la collettività

Il locale per l'osservazione delle salme e la sala autoptica, se presente, sono destinati a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte, o nelle quali sia comunque non conveniente mantenerle per il periodo di osservazione,
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico,
- c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento,
- d) da sottoporsi ad autopsia.

TITOLO II
CREMAZIONI - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI - TUMULAZIONI E TUMULAZIONI
PROVVISORIE

Art. 8 - Cremazione - Autorizzazione al rilascio dell'autorizzazione

a) L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto ed in mancanza a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;

b) Per quanto riguarda la cremazione di resti mortali o di resti ossei si rimanda alle prescrizioni e alle norme vigenti.

Art. 9 - Esumazioni ordinarie

1) Le esumazioni ordinarie vengono eseguite col metodo della rotazione dei campi comuni, a condizione che si sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un trentennio dalla inumazione salvo che il Sindaco, in caso di necessità o di pubblico interesse, ne disponga l'anticipata effettuazione a condizioni:

- che sia trascorso almeno un decennio,
- che si sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2) Il Sindaco regola le esumazioni con proprio provvedimento.

3) Dello svolgimento dei lavori di esumazione ordinaria il Comune è tenuto a dare comunicazione tramite avvisi posti all'Albo Comunale, all'Albo del Cimitero e tramite cartello sul campo/fila interessato che renda noto alla cittadinanza l'intenzione di mettere in rotazione il campo o la fila stessa, e con avviso scritto ad un parente reperibile.

4) La zona interessata alle operazioni verrà preventivamente recintata con apposita segnaletica.

5) Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che, chi vi abbia interesse faccia domanda di raccoglierte per deporle in ossari, loculi, cellette o nelle sepolture in campo comune (nel caso di congiunti di 1° e 2° grado); nei precedenti casi i resti devono essere depositi in cassette di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. 285/1990. Non verranno autorizzate esumazioni ordinarie o straordinarie se i resti non avranno una precisa collocazione nei manufatti cimiteriali sopradescritti o in ossario comune.

6) Durante le operazioni di recupero dei resti nella zona della singola esumazione, è ammessa la presenza, oltre al personale preposto, dei soli familiari o parenti.

Art. 10 - Esumazioni straordinarie

1) Sono esumazioni straordinarie quelle non comprese nell'articolo precedente, cioè quelle autorizzate prima del turno di rotazione di ogni cimitero o campo. Esse vengono autorizzate per ordine dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per trasportare la salma in altre sepolture o per cremarla. L'autorizzazione viene rilasciata, su richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, solo qualora concorrano motivazioni di carattere eccezionale.

2) Come previsto dall'art. 84 - comma 1) - D.P.R. 285/1990 - non possono essere eseguite esumazioni straordinarie, salvo nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria:

- a) nei mesi da maggio a settembre;

b) nei casi di salme di persone morte di malattia infettiva contagiosa, salvo siano trascorsi due anni dalla morte e ci sia l'autorizzazione dell'Autorità Sanitaria.

3) Le spese conseguenti alle operazioni di esumazioni straordinarie sono a totale carico dei richiedenti. A carico del richiedente viene posta altresì una tariffa cimiteriale determinata dalla Giunta Comunale, a rimborso delle spese del procedimento amministrativo.

4) Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite dal personale comunale addetto ai cimiteri o incaricato o autorizzato dal Comune.

Durante le operazioni di esumazione straordinaria non è permessa la presenza di persone diverse dai familiari o dal personale comunale o incaricato dal Comune, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Art. 11 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite per salme tumulate in sepolture private o in loculi colombari allo scadere del periodo della concessione e comunque ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri, salvo per quelle tumulate in sepolture private in concessione perpetua.

2) Il Sindaco regola le estumulazioni con proprio provvedimento.

3) Sono estumulazioni straordinarie quelle non indicate al precedente comma 1) e comunque quelle non giunte a scadenza concessoria oltre a quelle deposte in sepolture private a regime perpetuo.

4) Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma 1) del precedente art. 10, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 285/90.

5) Per le estumulazioni ordinarie e straordinarie si segue la metodologia di esecuzione, come indicato al comma 2) - 3) e 6) dell'art. 9 precedente per le inumazioni ordinarie e ai commi 2) - 3) e 4) dell'art. 10 per quelle straordinarie. Per entrambe le estumulazioni le spese di esecuzione delle operazioni saranno a totale carico dei richiedenti.

Nel caso di estumulazioni straordinarie a carico dei richiedenti viene altresì posta una tariffa cimiteriale determinata dalla Giunta comunale, a rimborso delle spese del procedimento amministrativo.

6) Alla fattispecie di cui al successivo articolo 13 si applicano le presenti disposizioni in materia di estumulazioni straordinarie.

Art. 12 - Materiali ed oggetti da recuperare

1) I materiali e le opere installate sulle sepolture in campo comune e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o o loro aventi causa. Se gli stessi sono interessati al recupero dovranno provvedere in proprio asportandoli entro il termine indicato negli avvisi di cui al precedente comma 3) - art. 9.

2) Decorso tale termine, qualora i soggetti non provvedano i materiali e le opere restano nella disponibilità del Comune.

3) Per quanto riguarda gli oggetti preziosi o ricordi personali situati all'interno delle fosse in campo comune o delle tombe private i familiari aventi diritto potranno reclamarli alla fine delle operazioni di esumazione ed estumulazione. In mancanza il Comune provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Decorso tale termine il Comune potrà liberamente alienarli destinando il ricavato al miglioramento dei cimiteri.

Art. 13 - Tumulazioni provvisorie

1) Previa autorizzazione comunale ed in via del tutto eccezionale, può essere concessa la tumulazione di feretri di persone appena decedute in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90 o di cassette ossario e di urne cinerarie negli appositi loculi ossari, nei seguenti casi:

a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;

b) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepoltura privata (tomba di famiglia) in fase di costruzione;

c) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepoltura privata da costruirsi, ove sia in corso ancora la procedura di concessione dell'area sulla quale edificare la tomba; in questo caso è necessario sia stata almeno presentata la richiesta di concessione dell'area;

d) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di tumuli.

2) La tumulazione provvisoria non potrà superare la durata di mesi 24.

3) Il richiedente, fin dal momento della concessione di tumulazione provvisoria, dovrà esplicitamente riconoscere la piena facoltà al Comune di rimuovere, se non già fatto dallo stesso, la salma allo scadere del periodo di tumulazione provvisoria, previo tempestivo avviso ai familiari ed anche senza il loro intervento, qualora non fosse possibile rintracciarli. Tali operazioni saranno a totali spese del richiedente.

4) Per il tempo di durata della concessione temporanea è consentita solo l'apposizione di apposita targhetta senza alcuna manomissione della lastra di marmo;

5) la tumulazione provvisoria è soggetta alla corresponsione di una cauzione pari a £. 500.000.=

6) La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il deposito non abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

7) Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Comune provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione.

8) Il numero dei loculi da destinarsi a tumulazione provvisoria è fissato in 15, sia per il cimitero di Basaldella che per quello di Campoformido-Bressa, riservando n° 9 loculi a Campoformido e n° 6 loculi a Bressa.

Art. 14 - Permuta di loculi colombari e/o loculi ossari per avvicinamento congiunti

1) Compatibilmente con la disponibilità di posti riservati allo scopo e previa richiesta dell'interessato, da presentarsi al protocollo comunale, è consentito il trasferimento di salme collocate in loculi colombari e/o ossari, siti in punti diversi del cimitero, al fine di riunirli a quelli di altri congiunti.

2) In tal caso la precedente concessione verrà sostituita da un nuovo atto concessorio avente scadenza cinquantennale, previo pagamento della tariffa in vigore al momento della richiesta, diminuita della somma rimborsabile per il periodo di non utilizzazione del precedente loculo usufruito. Il calcolo della somma rimborsabile viene eseguito in base al successivo art. 24 del presente Regolamento.

3) Il loculo restituito dal richiedente rientrerà nella piena disponibilità del Comune.

4) A carico del richiedente rimarranno le spese di ripristino del manufatto restituito al Comune, quelle di apertura e chiusura, di estumulazione delle salme, resti o ceneri, la tariffa cimiteriale prevista per le stumulazioni straordinarie nonché quelle contrattuali e conseguenti.

TITOLO III
SEPOLTURE PRIVATE, MODALITA' DI CONCESSIONE ED UTILIZZAZIONE

Art. 15 - Sepolture private - definizione

La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture di seguito indicate:

- a) tumulazioni individuali (loculi)
- b) tumulazioni per famiglie o collettività
- c) aree per costruzione tombe di famiglia o collettività
- d) cellette ossario
- e) cellette cinerarie

Art. 16 - Concessione - Diritto d'uso

1 - Esso consiste in una concessione amministrativa su bene di tipo demaniale.

2 - Per l'ottenimento del diritto d'uso di manufatto o area cimiteriale deve essere sottoscritto apposito atto di concessione redatto nella forma di scrittura privata. Tale atto deve contenere l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso; in particolare l'atto deve indicare:

- a) - la natura della concessione e la sua identificazione;
- b) - la sua durata a decorrere dalla data di sottoscrizione o di utilizzo del manufatto se antecedente;
- c) - la persona o le persone richiedenti ed i loro eventuali rappresentanti;
- d) - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- f) - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa;
- h) - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

3 - Con la concessione il Comune conferisce ai concessionari il solo diritto d'uso della sepoltura ai sensi del D.P.R. 285/90 e del presente Regolamento; tale diritto non è commerciabile né trasferibile o cedibile per atti in vita, né per disposizioni testamentarie. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

4 - Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

5 - Le concessioni possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per inadempienza da parte dei concessionari.

6 - Il concessionario può retrocedere la concessione in ogni momento a favore del Comune. Per quanto riguarda concessioni di aree cimiteriali la retrocessione s'intende valida se non ancora edificato alcun manufatto sopra di essa.

Art. 17 - Concessionari

1 - Per concessionario s'intende la persona fisica o giuridica destinatario dell'atto di concessione.

2 - In casi nei quali per qualche impedimento il concessionario si trovi nell'impossibilità di muoversi dalla propria residenza per la stipula, è possibile che lo stesso si avvalga di un procuratore, la cui qualità risulti da idoneo atto scritto.

3 - Nelle sepolture private concesse a persone fisiche il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia; è salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone che risultino essere state conviventi con il concessionario stesso.

4 - Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata sotto forma di dichiarazione scritta da presentarsi al protocollo comunale prima della stipula dell'atto di concessione per essere inserita in tale atto quale parte integrante e sostanziale.

5 - Anche nel caso in cui sia richiesta la concessione in favore di collettività, enti o istituzioni deve essere presentata dichiarazione, con le modalità di cui al precedente articolo, per l'individuazione sia del soggetto concessionario che delle persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 18 - Modalità per ottenere la concessione cimiteriale

1 - Per l'ottenimento di una concessione di sepoltura privata o di un'area cimiteriale l'interessato deve presentare richiesta in carta legale al Comune, dove sia indicato il Cimitero, il tipo di concessione richiesta, i nominativi delle salme o dei resti da tumularvi, i propri dati anagrafici ed il codice fiscale. Nel caso l'interessato si trovi in una situazione di impedimento, la richiesta può essere presentata da un suo delegato o da altro familiare;

2 - I loculi colombari possono essere dati in concessione solo per la tumulazione di feretri delle persone cui sono destinati e nella circostanza del decesso o in altro caso di utilizzo (ad es. per trasferimento di feretri).

3 - Le aree per costruzione di tombe di famiglia, i loculi, i loculi ossari e cinerari vengono assegnati secondo l'ordine progressivo delle disponibilità.

4 - Quando trattasi di concessione di aree cimiteriali atte alla costruzione di tombe di famiglia o per collettività nell'atto di concessione verrà indicato il periodo massimo entro il quale il concessionario dovrà iniziare e completare i lavori di edificazione del manufatto.

5 - La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

6 - Il Responsabile del Servizio dopo il ricevimento della richiesta di concessione assegnerà il manufatto o l'area richiesta con proprio atto nel quale stabilirà anche l'importo che il concessionario sarà tenuto a versare in base alle tariffe vigenti; con nota all'interessato sarà data comunicazione dell'assegnazione e delle modalità di pagamento dell'importo da eseguirsi entro mesi sei (6). L'atto di concessione verrà stipulato dopo l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria compresa la prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione.

Art. 19 - Tempi procedurali - Decorrenza della concessione

1 - In caso di concessione di tumulazione in loculi colombari:

a) la richiesta di concessione deve essere presentata al protocollo comunale entro 10 giorni da quello del decesso della persona tumulata;

b) dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del loculo, di cui al comma 6) - art. 18, dovrà essere effettuato il pagamento entro i termini previsti pena la restituzione del loculo al Comune a totali cure e spese del richiedente.

c) La durata della concessione per l'uso di loculi decorrerà dal giorno della stipula dell'atto concessorio e se precedente dalla tumulazione della salma.

2 - In caso di concessione di tumulazione in loculi ossari:

la richiesta di concessione deve essere presentata al protocollo comunale prima dell'introduzione dei resti o ceneri

3 - In caso di concessione di aree per edificazione di tombe di famiglia e per collettività:

a) Il richiedente che avrà presentato domanda di concessione, dopo aver ricevuto comunicazione di assegnazione dell'area, dovrà effettuare il pagamento tariffario dovuto entro i termini previsti, pena la decadenza dell'assegnazione.

b) La durata della concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo atto;

c) I lavori di edificazione di tomba sull'area cimiteriale, da eseguirsi sulla base di apposita autorizzazione edilizia, dovrà iniziare entro dodici (12) mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto concessorio. I lavori dovranno essere ultimati entro sei (6) mesi dall'inizio dei lavori per la parte strutturale ed entro dodici (12) mesi per la posa della lapide e relative finiture e decorazioni, salvo proroga concedibile sulla base di domanda adeguatamente motivata presentata prima della scadenza dei termini. In caso di mancato rispetto dei termini l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare decaduta la concessione medesima e di disporre altrimenti dell'area, con conseguente restituzione all'interessato dell'importo spettante secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 24 del presente Regolamento;

d) Il concessionario dovrà prestare adeguata cauzione a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a conclusione dei lavori di edificazione. La misura e le modalità della cauzione, che potrà essere resa anche a mezzo di polizza fideiussoria, sono determinate dalla Giunta comunale.

4 - In caso di concessione di tombe di famiglia o per collettività già realizzate dal Comune:

a) Si applicano le regole stabilite alle lett. a) e b) del comma 1) art. 19.

b) La durata della concessione di tomba già realizzata decorrerà dal giorno della tumulazione del primo cadavere o se precedente, dalla data di sottoscrizione della concessione.

Art. 20 - Morte del concessionario

1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 10 - comma 1), sono tenute a darne comunicazione al Comune entro dodici (12) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante per la concessione nei confronti del Comune.

2) In difetto di designazione di un rappresentante per la concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo tra gli eredi secondo i criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3) Trascorso il termine di cui al comma 1), senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune potrà provvedere alla dichiarazione di decadenza con le procedure previste dal successivo art. 21, riservandosi comunque la facoltà di accogliere una richiesta tardiva prima dell'emanazione del provvedimento di decadenza.

5) Nel caso di famiglia estinta, cioè quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 10 - comma 1) abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione.

6) Una volta revocata la concessione, liberata la tomba da salme e resti mortali ed eseguiti eventuali lavori di messa in pristino, la stessa può essere oggetto di nuova assegnazione a terzi.

Art. 21 - Revoca

1) Per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze, il Comune ha facoltà di dichiarare la revoca delle concessioni di sepolture private interessate.

2) La revoca di cui al precedente comma è effettuata con provvedimento del Responsabile del servizio previa comunicazione al Sindaco.

3) Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Comune provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 60 giorni per la rimozione delle cause che giustificano la revoca.

4) Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e se presente, all'albo ubicato all'ingresso del Cimitero.

5) Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 60 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione di diffida, è adottato il provvedimento di revoca.

Art. 22 - Acquisizione di tombe abbandonate

Qualora nel corso della concessione sussistano fondati motivi per ritenere abbandonata una sepoltura privata, il Comune avvierà la procedura di revoca della concessione, così come previsto dal precedente art. 20 del presente Regolamento.

Art. 23 - Concessioni pregresse

Le Concessioni assegnate a tempo determinato prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione. E' salvo quanto disposto dall'art. 92 - comma 2) - del D.P.R. 10.09.1990 n° 285.

Art. 24 - Vigilanza

Il Comune a mezzo dei propri organi e servizi esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art. 25 - Retrocessione di concessione cimiteriale - rimborso tariffa

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente a favore del Comune e quando sia stata liberata dalle salme ivi contenute, come indicato dal presente Regolamento. La volontà alla rinuncia dovrà essere dichiarata per iscritto dal concessionario o in caso di morte dello stesso, dai suoi eredi o aventi causa e presentata al protocollo comunale.

2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo (rimborso) così determinato:

$$C = [t - (t : d \times r)] - 10\% t (*)$$

C = corrispettivo da rimborsare

t = tariffa di concessione corrisposta, senza rivalutazione o aggiornamenti

d = durata della concessione

r = anni residui della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni usufruiti, calcolati alla data della domanda di retrocessione.

(*) = Nel caso in cui la formula comportasse un risultato negativo, il risultato stesso è equiparato a zero

3. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

4. Nel caso la rinuncia venga dichiarata da un congiunto del concessionario deceduto, il rimborso viene corrisposto agli eredi o altri aventi titolo.

Art. 26 - Fascicoli per sepolture private

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

3. Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata solo la scheda.

4. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali, salva la redazione di una stampa periodica equivalente.

5. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Responsabile del Servizio andrà apposta su di essi.

TITOLO IV
- Sepolture private - Particolari tecnici

Art. 27 - Tumulazioni individuali - LOCULI COLOMBARI

a) Questi tipi di sepolture individuali con caratteristica a tumulazione sono costruiti dal Comune in forma sopraelevata a più file sulla base di appositi progetti nel rispetto della vigente normativa.

b) Nel loculo può essere tumulato un unico feretro, nonché in aggiunta ad esso, cassette ossario o urne cinerarie fino ad esaurimento dello spazio consentito.

c) Le dimensioni interne dovranno essere non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda della tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura come previsto dal DPR. 285/90 art. 76, commi 8) e 9).

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

d) Nella tariffa versata dal concessionario è compresa la fornitura da parte del Comune della lapide in marmo o altro materiale idoneo.

e) Resta a totale carico del concessionario l'installazione della lapide, l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune; nel caso di applicazione di vaschette portafiori il Comune si ritiene sollevato da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dall'installazione e manutenzione delle vaschette stesse, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi e quant'altro. E' fatto divieto di depositare portafiori e simili sul pavimento ai piedi delle facciate dei loculi.

f) Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva e quindi di fissare anche gli importi che il concessionario deve rimborsare al Comune. Tali determinazioni spettano alla Giunta Comunale.

Art. 28 - Cellette ossario

a) Le cellette ossario sono destinate all'inserimento delle cassette ossario che vengono richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie. Le cassette ossario dovranno avere le caratteristiche di cui al comma 2) - art. 36 del D.P.R. 285/90. Nelle cellette ossario è consentito anche l'inserimento di urne cinerarie.

b) Nella tariffa versata dal concessionario è compresa la fornitura da parte del Comune della lapide in marmo o altro materiale idoneo.

c) Spetta al concessionario provvedere all'applicazione degli elementi decorativi, porta foto, vaschetta portafiori, lumi votivi.

d) Anche per le cellette ossario si prevede quanto indicato al comma e) - art. 26 precedente.

e) Le cellette ossario sono costruite dal Comune in forma elevata a più file sulla base di progetto nel rispetto della vigente normativa: la misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

Art. 29 - Cellette cinerarie

a) Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, fino a capienza fisica delle stesse.

b) Nella tariffa versata dal concessionario è compresa la fornitura da parte del Comune della lapide in marmo o altro materiale idoneo.

c) In linea di massima spetta al concessionario provvedere all'applicazione degli elementi decorativi, porta foto, vaschetta portafiori, lumi votivi.

d) Anche per le cellette cinerarie si prevede quanto indicato al comma e) - art. 26 precedente.

e) Le cellette cinerarie sono costruite dal Comune in forma elevata a più file sulla base di progetto nel rispetto della vigente normativa.

Art. 30 - Tombe di famiglia prefabbricate

Le tombe per famiglia e per collettività prefabbricate si differenziano dalle altre per essere costruite dal Comune e quindi concesse già pronte per la parte interrata.

Art. 31 –

a) Aree per edificazione tombe di famiglia e collettività fuori ed entro terra - m. 3,00 x 3,00:

- numero di tumuli previsto: n° 6 max fuori terra - n° 6 max entro terra
- altezza massima misurata dal marciapiede al sottolinda: metri 2.65
- pendenza copertura : max 40%
- linda laterale e frontale: cm. 30
- la quota marciapiede pavimentata deve corrispondere alla quota marciapiede del 1° lotto dei loculi

b) Aree per edificazione tombe di famiglia e collettività entro terra:

- numero di tumuli previsto: n° 4 + 4 per le tombe di dimensioni m. 3,00 x 3,00
- numero di tumuli previsto: n° 4 per le tombe di dimensioni m. 3,00 x 1,50

- l'accesso al vano tecnico deve avere una larghezza minima di cm. 100

Art. 32 - Deposizione lapide sulle sepolture ad inumazione (campo comune)

- l'installazione di lapidi definitive non potrà mai eccedere i due terzi della fossa e le dimensioni massime dovranno essere di cm. 160x70x110h.
- non dovrà essere alterata la distanza tra una fossa e l'altra.

TITOLO V
- POLIZIA MORTUARIA
- SERVIZI CIMITERIALI
- POLIZIA CIMITERIALE

Art. 33 - Polizia Mortuaria nel Comune

- 1) La Polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti o organi.
- 2) Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi o tecnici del Comune e del Servizio Igiene pubblica o del coordinatore sanitario dell'A.S.S. competente sul territorio.
- 3) Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono così ripartite:
 - a) L'Ufficio di stato civile provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria, quali: rilascio permessi seppellimento, pratiche trasporto salme/ resti, permessi di cremazioni;
 - b) Il Servizio di Polizia comunale provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria, quali: autorizzazioni per esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
 - c) Il Servizio LL.PP./ED. Privata provvede agli adempimenti inerenti la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri, provvede a redigere il Piano Regolatore Cimiteriale e al suo aggiornamento.
 - d) Il Servizio Tecnico Manutentivo provvede agli adempimenti amministrativi e tecnici in ordine ai servizi e alla polizia cimiteriale in genere, quali: manutenzione ordinaria, gestione, custodia e sorveglianza dei cimiteri. Provvede inoltre agli adempimenti amministrativi inerenti le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e agli atti contrattuali e contabili del settore.

Art. 34 - Servizi gratuiti e a pagamento

- 1) Sono a pagamento i seguenti servizi salvo quanto disposto dal comma 2):
 - a) l'inumazione in campo comune;
 - b) la cremazione e la collocazione delle ceneri nel cinerario comune;
 - c) l'esumazione ordinaria e la collocazione dei resti nell'ossario comune;
- 2) I servizi di cui al comma 1) sono gratuiti:
 - a) nel caso di salma di persona indigente non appartenente a nucleo familiare più ampio; per persona indigente si intende quella che al momento della morte si trovava nelle condizioni di indigenza quali previste dal Regolamento comunale di assistenza.
 - b) nel caso di salma di persona appartenente a famiglia bisognosa; per famiglia bisognosa si intende quella che si trova nelle condizioni di indigenza quali previste dal Regolamento comunale di assistenza.
 - c) nel caso di salma di persona per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;

Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b) l'esenzione del pagamento è concessa su richiesta documentata da parte dei soggetti tenuti al pagamento, ad accertamento della sussistenza dei presupposti stabiliti, a cura del Servizio tecnico manutentivo che si avvarrà della collaborazione in fase istruttoria del Servizio socio - assistenziale.

3) La Giunta comunale determina gli importi per i servizi di cui al comma 1).

4) I servizi per i quali il presente Regolamento non detta una diversa disciplina si intendono sempre a carico di esecuzione e di spesa del privato cittadino.

5) La Giunta comunale determina altresì:

- i canoni per le concessioni cimiteriali di cui all'art. 6);
- la misura delle tariffe cimiteriali di cui ai precedenti artt. 10), 11) e 14).

Art. 35 - Servizio di custodia, sorveglianza, pulizia

Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri. Il servizio di custodia, sorveglianza e pulizia dei cimiteri è assicurato con personale comunale e/o mediante convenzioni con terzi, e/o appalti.

Art. 36 - Servizi cimiteriali in appalto

Nel caso i servizi cimiteriali vengano concessi in appalto a terzi, il responsabile della ditta o suo delegato:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10.09.1990 n° 285;
- b) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
- c) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10.09.1990 n° 285;
- d) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- e) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- f) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni del presente regolamento;
- g) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, la pulizia dei locali e dei servizi igienici;
- h) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- i) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo;
- l) provvederà a ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, a trasportarli al luogo di tumulazione, a calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno;
- m) provvederà inoltre ad esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi quando richiesti dal Comune;
- n) si accerta che il proprio personale operante all'interno del cimitero mantenga un comportamento conforme al luogo ed indossi un abbigliamento decoroso, soprattutto in occasione dei servizi funebri;

- o) non potrà riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della Ditta esecutrice o fornitrice di servizi funebri o cimiteriali;
- p) ottempera le indicazioni fornite:
 - dal Servizio di Stato Civile per i permessi di seppellimento e cremazione, trasporti funebri;
 - dal Servizio di Vigilanza relativamente alle esumazioni-estumulazioni straordinarie, vigilanza di competenza;
 - dal Servizio Tecnico Manutentivo relativamente alle piccole manutenzioni, pulizia, tenuta del verde dell'area cimiteriale, tenuta delle planimetrie cimiteriale e per quant'altro di competenza;
- q) per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a quanto indicato nell'eventuale capitolato d'appalto dei servizi cimiteriali attuale o che si andrà in futuro a creare.

Art. 37 - Accesso ai cimiteri - Divieti

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

E' fatto divieto l'accesso a chiunque tenga un contegno non conveniente, rechi danno ai manufatti, alle piante, asporti fiori o piante, oggetti od attrezzi di qualunque uso, ornamenti, lapidi, dia comunque molestia ai visitatori; in particolare è vietato:

- a) tenere contegno chiassoso;
- b) cantare, usare strumenti di diffusione sonora (al di fuori delle cerimonie);
- c) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
- e) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, scrivere e/o occupare con ornamenti di qualsiasi genere il cordolo perimetrale dei loculi colombari e dei loculi ossari,
- f) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,
- g) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
- h) eseguire qualsiasi lavoro sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- i) eseguire lavori, seppur autorizzati, sulle sepolture nei giorni festivi e in quelli di pubbliche onoranze e nei 5 giorni precedenti e negli 8 susseguenti la Commemorazione dei Defunti;
- l) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
- m) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- o) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, salvo che le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione e di modeste dimensioni non eccedenti la sagoma orizzontale e verticale della lapide;
- p) circolare all'interno dei cimiteri con biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguire nel cimitero, limitatamente all'accesso ai viali, e l'uso di tali mezzi. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali o Ditte operanti per conto del Comune.

Art. 38 - Introduzione di materiali nei cimiteri - Ornamenti

- 1) Tutte le tumulazioni in tombe di famiglia, le tumulazioni in loculi ed ossari, le estumulazioni straordinarie e se previste anche le esumazioni straordinarie, dovranno essere effettuati a cure e spese del privato concessionario.
Tali interventi dovranno essere eseguiti solo da ditte autorizzate, anche nel rispetto delle recenti normative in materia di sicurezza sul lavoro.
- 2) I materiali in genere non potranno essere introdotti nei cimiteri se non portati già a completa lavorazione e per il solo tempo necessario all'installazione. Potranno essere effettuati sul luogo solamente lavori di rifinitura nonché quelli di carattere murario strettamente indispensabili.
- 3) L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri, parti ornamentali di carattere stabile o provvisorio, è subordinata ad autorizzazione del Comune, quanto non sia richiesta la concessione edilizia.
- 4) Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari o la ditta incaricata dagli interessati devono presentare apposita istanza in carta resa legale al Comune, corredata se necessario dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare
- 5) I lavori d'installazione dovranno essere effettuati esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco e nel rispetto delle prescrizioni e degli orari indicati nel provvedimento autorizzativo;

Art. 39 - Esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri

1. I soggetti che intendono eseguire lavori all'interno dei cimiteri, devono obbligatoriamente dare preventiva comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dell'esecuzione degli stessi;
2. Le ditte esecutrici, in solido con i soggetti autorizzati, sono tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro e comunque debbono curare con particolare attenzione il ripristino dello stato dei luoghi, che devono essere lasciati nelle migliori condizioni di decoro.
4. Nel caso di costruzioni di lapidi, provvisori, e quant'altro riguardi fossa per inumazione dovranno essere rispettati gli allineamenti e le quote stabiliti dal Comune.

Art. 40 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri comunale o per conto terzi

1. Il personale addetto alla custodia e gestione dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2. Inoltre, è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate.
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte per conto del Comune se non in presenza di autorizzazione scritta;

Art. 41 - Rifiuti

I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e come tali vanno smaltiti nel rispetto delle vigenti norme.

I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti, così come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n° 24.

TITOLO VI TRASPORTI FUNEBRI

Art. 42 - Trasporti -

Per trasporto funebre si intende:

- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
 - b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
 - c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero o da altro Comune o dall'estero.
- 2) Il trasporto funebre è effettuato da ditte specializzate nel rispetto delle norme in materia, a cura e oneri dei familiari o di altri richiedenti. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 1 comma 7 bis ultimo periodo del D.L 27.12.2000 n. 392 come convertito nella Legge 28.02.2001 n. 26
- 3) L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione, rilasciata dal soggetto competente dal luogo di origine del trasporto, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
- 4) Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti. L'atto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale atto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi comuni.
- 6) I cadaveri giacenti sul suolo pubblico, in luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati, a spese del Comune, al deposito di osservazione dei cadaveri del cimitero.
- 7) Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/90.

Art. 43 - Percorsi dei trasporti funebri

- 1) I cortei funebri debbono seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
- 2) In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati dal Sindaco, caso per caso, percorsi diversi.

Art. 44 - Trasporti particolari

- 1) Quando la salma non si trovi nella propria abitazione bensì in deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove, il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

- 2) I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.

- 3) Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.

TITOLO VII
ORARI DEI SERVIZI

Art. 45 - Orari dei servizi cimiteriali

I servizi cimiteriali devono essere effettuati entro i seguenti orari:

- Periodo invernale (ora solare)
dalle ore 9,00 alle ore 16,30

- Periodo estivo (ora legale)
dalle ore 9,00 alle ore 18,30.

Art. 46 - Deroghe

Il Sindaco potrà consentire deroghe agli orari di cui all'articolo precedente, in particolari ed eccezionali circostanze.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Sanzioni

- 1) Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria in materia di Polizia Mortuaria si rinvia all'art. 107 del D.P.R. 10.09.1990 n° 285 nonché ad ogni altra norma vigente in relazione alla fattispecie di violazione.
- 2) Salvo quanto disposto dal precedente comma 1, sulla base della potestà sanzionatoria consentita ai sensi dell'art. 7 del D.Ls. 267/2000, degli artt. 5 e 128 Cost., e con richiamo all'art. 12 della L. 689/1981, per la violazione agli artt. 37 e 38 del presente regolamento si applica, con i criteri di cui all'art. 11 della L. 689/1981, una sanzione amministrativa il cui minimo edittale è fissato il Lit. 100.000.= e il massimo in Lit. 1.000.000.=.
- 3) A fronte della violazione delle disposizioni regolamentari citate nel precedente comma, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione con pagamento in misura ridotta secondo le modalità previste dall'art. 16 della L. 689/1981.

Art. 48 - Richiami legislativi

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si richiamano le norme contenute nel:

- DPR 10 settembre 1990 n° 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria",
- Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24,
- Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10,
- T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n° 1265,
- ogni altra norma vigente in materia

Il Presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di Legge.